

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**Repubblica Italiana**

**Università degli Studi Roma Tre**

**Contratto di appalto per il servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile "ex ENALC Hotel", sede del nuovo polo universitario di Ostia**

\*\*\*\*\*

L'*Università degli Studi Roma Tre* (di seguito denominata "*Università*") con sede in Roma, Via Ostiense n. 133, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, Dott. Pasquale Basilicata, nato a XXXX il XXXX e domiciliato, per la carica, ove sopra;

**E**

Il professionista/professionisti/società di ingegneria XXXX (di seguito denominata "Appaltatore"), con sede legale in XXXX, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXXX n. XXXX, legalmente rappresentata da XXXX, che interviene nel presente Contratto in qualità di XXXX,

**PREMESSO**

- Che il Direttore Generale, con Determina a contrarre prot. 83911 del 09/11/2021, autorizzava l'indizione di una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile "ex ENALC Hotel", sede del nuovo polo universitario di Ostia;

• Che a tal fine il bando di gara è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data XXXX , ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Speciale n. XXXX, sul profilo del committente, sull'Albo Pretorio, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sulla Gazzetta "Aste e Appalti Pubblici" e per estratto sui quotidiani "XXXX", fissando il termine per la ricezione delle offerte il XXXX;

• Che l'Appaltatore è risultato primo classificato nella procedura di gara di cui *infra*;

• Che la gara è stata aggiudicata con Decreto del Dirigente n. XXXX del XXXX, previa verifica della proposta di aggiudicazione;

• Che l'appalto è finanziato oltre che con fondi del Budget degli investimenti della Stazione appaltante, da un contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali, come autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 febbraio 2021.

• (*eventuale*) Che in data XXXX le Parti hanno provveduto alla consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge del 11 settembre 2020, n. 120, e alla sottoscrizione del Verbale di consegna del servizio;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato speciale d'appalto (di seguito "*Capitolato*"), tutti

i documenti costituenti il contratto di appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile "ex ENALC Hotel", sede del nuovo polo universitario di Ostia rep. XXX Prot. XXXX del XX/XX/XXXX, nonché tutti i documenti dell'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore, ai quali si rinvia nei seguenti articoli.

Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

## **CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO**

### **Art. 2 – Oggetto**

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per il servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo dell'immobile "ex ENALC Hotel", sede del Nuovo Polo Universitario di Ostia, da eseguirsi con le modalità e alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e nei documenti elencati nell'**Art. 1** del presente Contratto.

L'incarico dovrà essere espletato con l'osservanza delle normative vigenti in materia e in particolare D.Lgs. 50/2016, DM 49/2018, D.Lgs. 81/2008, Linee guida dell'ANAC, D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora in vigore), D.M. 14/01/2008, Normativa regionale vigente in materia e s.m.i.

I compiti specifici del Direttore dei lavori e degli altri eventuali componenti l'ufficio della Direzione dei Lavori sono indicati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e nel D.Lgs. 50/2016.

I compiti del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono disciplinati dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008.

Il Direttore dei lavori indicato dall'Appaltatore è l'ing./arch. XXXX iscritto all'Ordine XXXX della Provincia di XXXX al n. XXXX.

Il Coordinatore della sicurezza indicato dall'Appaltatore è l'ing./arch XXXX iscritto all'Ordine XXXX della Provincia di XXXX al n. XXXX.

L'Appaltatore si impegna a garantire per tutta la durata dell'appalto l'impiego del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nonché degli altri (eventuali) componenti della struttura tecnico organizzativa deputata al servizio indicati nella propria Offerta tecnica presentata in gara.

L'Università riconosce come unica controparte l'Appaltatore, che rimane unico responsabile dell'adempimento del contratto anche nel caso in cui si avvalga della collaborazione di altri soggetti. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane a esclusivo carico dell'Appaltatore e per la loro attività nulla sarà dovuto da parte dell'Università.

### **Art. 3 – Termini per l'esecuzione del servizio**

I termini per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto sono definiti nell'art. 4 del Capitolato. In particolare le attività connesse ai servizi oggetto del presente contratto dovranno essere svolte per tutta la durata dei lavori, stimata in 852 giorni, e comunque per tutto il tempo di esecuzione previsto in progetto nonché per l'eventuale maggior tempo che dovesse essere concesso per effetto di sospensioni, proroghe, perizie di variante o, comunque, per eventuali ritardi dell'impresa esecutrice e sino all'approvazione emissione del certificato di collaudo da parte dell'Università.

### **Art. 4 – Corrispettivo del servizio**

Il corrispettivo della prestazione professionale oggetto del presente atto è determinato applicando il ribasso del (*da definire in sede di offerta*) per cento offerto dall'Appaltatore sull'importo di euro 432.606,50 (quattrocentotrentaduemila-

seicentosei/50), al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, definito in applicazione del D.M. 17 giugno 2016 con riferimento al valore presunto dei lavori di euro 12.607.032,39 esclusa IVA.

Il corrispettivo così calcolato ammonta complessivamente a euro (*da definire in sede di offerta*), al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA - così suddivisi:

a) **Importo per lo svolgimento del servizio di direzione dei lavori**, ammontante a euro (*da definire in sede di offerta*), al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

b) **Importo per lo svolgimento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**, ammontante a euro (*da definire in sede di offerta*), al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Il suddetto corrispettivo a corpo è fisso e invariabile ed è comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato. A tale proposito, si precisa che:

- In caso di aumento dell'importo dei lavori entro il limite del 10% dell'importo di euro 12.607.032,39 esclusa IVA, non sarà riconosciuto all'Affidatario alcun adeguamento del corrispettivo;
- In caso di aumento dell'importo dei lavori superiore al 10% dell'importo di euro 12.607.032,39 esclusa IVA, l'Università riconoscerà all'Affidatario un adeguamento proporzionale esclusivamente nella misura eccedente la predetta percentuale del 10%.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non hanno efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che dovessero intervenire durante lo svolgimento del contratto e/o la variazione della durata stimata dei lavori stessi.

#### **Art. 5 – Termini e modalità di pagamento**

Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato, al quale si rinvia per maggiori dettagli, il pagamento

dei corrispettivi di cui all'Art. 4 del presente contratto avverrà secondo le modalità di seguito riportate.

Il compenso relativo alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è corrisposto mediante acconti degli onorari emessi contestualmente ed in proporzione alla quota parte di lavori contabilizzati secondo gli stati di avanzamento (SAL) sino alla misura complessiva dell'80%. Il restante 20% verrà corrisposto a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo dei lavori.

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni per il pagamento, il RUP rilascerà il Certificato di conformità del servizio, riportante l'autorizzazione a fatturare l'importo relativo. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, sull'importo dei singoli ratei sarà applicata la ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento).

Entro trenta giorni dall'approvazione del certificato di collaudo da parte dell'Università, il RUP rilascerà il Certificato di conformità finale del servizio, riportante l'autorizzazione a fatturare l'importo relativo, comprensivo delle ritenute a garanzia operate ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, e a svincolare la cauzione definitiva di cui all'Art. 9 del presente Contratto.

Con il rilascio di ciascuno dei Certificati di pagamento l'Appaltatore sarà autorizzato a emettere la relativa fattura elettronica, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, comma 213 e con le modalità riportate nel D.M. 55/2013. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: *Università degli Studi Roma Tre - Via Ostiense 133 – 00154 Roma, Partita I.V.A. e codice fiscale 04400441004*, e dovrà riportare i seguenti dati:

Nome dell'Ufficio: **Area contratti**

Codice Univoco Ufficio: **6G6L4L**

Codice CIG: **8969643F8C**

Il pagamento di ciascuna fattura da parte dell'Università è, in ogni caso, subordinato alla verifica della permanenza in capo all'Appaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare della regolarità contributiva dimostrata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266. Pertanto, in relazione a ciascuna fattura, l'Università effettuerà i controlli ed applicherà le prescrizioni previste dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'Università effettuerà il pagamento di ciascuna fattura entro **trenta giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento della stessa, accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato dall'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'**Art. 6** del presente Contratto.

È facoltà dell'Appaltatore cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; l'eventuale cessione del credito dovrà essere effettuata e notificata all'Università con le modalità ed i termini prescritti dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, o da eventuali subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC.

L'Appaltatore ha comunicato all'Università - con nota acquisita al *prot. XXXX del XXXX* - gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'**Art. 15** del presente Contratto.

L'Università verificherà che, qualora l'Appaltatore stipuli sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010. Nel caso in cui l'Appaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, gli stessi sono tenuti a informare immediatamente l'Università e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

## **CAPO II – ESECUZIONE DELL'APPALTO**

### **Art. 7 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente



articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 15 del presente Contratto.

#### **Art. 8 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa**

*[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]*

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 15 del presente Contratto.

*oppure*

#### **Art. 8-bis – Subappalto**

*[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]*

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: *(da definire in sede di offerta)*.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto esclusivamente per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, ferma restando comunque, la responsabilità esclusiva dell'Appaltatore. È, in ogni caso, vietato il subappalto delle relazioni geologiche. Per tutto quanto riguarda la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

### **CAPO III – GARANZIE DI ESECUZIONE**

#### **Art. 9 – Garanzia definitiva**

Come prescritto dall'art. 17 del Capitolato, l'Appaltatore ha provveduto a costituire la

cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante XXXX per l'importo di euro XXXX, rilasciata da XXXX, ed attestata con documento n. XXXX del XXXX.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 10 – Copertura assicurativa**

L'Appaltatore ha presentato la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni che possono occorrere nello svolgimento dell'incarico che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante maggiori costi, con durata sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con massimale pari a euro XXXX per sinistro, per mezzo della polizza n. XXXX, stipulata con la società XXXX, in data XXXX con scadenza il XXXX.

La polizza si estende alla copertura per danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

*(in caso di associazioni di professionisti)* La polizza prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

*(Qualora l'aggiudicatario sia una società, deve essere prodotta la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124).*

### **CAPO IV - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

#### **Art. 11 – Sicurezza sul lavoro**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca

l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

**Art. 12 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa**

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici e nella materia oggetto del servizio, di ogni altra normativa cui il Capitolato e i documenti di gara facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità" dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre" consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo internet: [http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti\\_gene](http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene) , e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 62/2013, con le modalità di cui all'**Art. 15** del presente Contratto.

**Art. 13 – Trattamento dei dati personali e riservatezza- Clausola risolutiva**

**espressa**

L'Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione, del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza.

L'Università tratta i dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

A tale proposito, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, pubblicata sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo Internet: <https://www.uniroma3.it/privacy/>.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore è nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. A tal fine il responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire le prestazioni oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni

generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE.

L'Appaltatore si impegna a garantire che i propri collaboratori osservino, in ogni momento, le disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE), nonché gli obblighi contenuti nelle Istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali allegate al Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali pubblicate sul sito dell'Università all'indirizzo <https://www.uniroma3.it/privacy/>.

Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dall'Università, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Università potrà risolvere il contratto con le modalità di cui all'Art. 15 del presente Contratto, ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

## **CAPO V – VIOLAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO**

### **Art. 14 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi all'art. 6 del Capitolato, in caso di ritardata consegna della documentazione contabile relativa ai lavori, nonché ai termini assegnati dal RUP per la redazione di verbali, ordini di servizio e a inadempienze relative alla sicurezza accertate dagli organi preposti al controllo, sarà applicata una penale giornaliera pari all'**1 ‰ (uno per mille)** dell'importo contrattuale.

L'importo delle penali sarà dedotto dal corrispettivo, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori e maggiori danni.

L'Università procederà alla contestazione del ritardo che dia luogo a penale attraverso comunicazione in forma scritta da parte del RUP, anche tramite PEC. Nella

contestazione sarà indicato il termine perentorio entro il quale l'inadempienza deve essere rimossa, che non potrà comunque essere superiore a dieci giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Entro il medesimo termine l'Appaltatore potrà fornire le proprie controdeduzioni scritte, anche tramite PEC.

Il RUP può valutare di rinunciare all'applicazione della penale qualora le controdeduzioni dell'Appaltatore evidenzino la giustificazione documentata della sussistenza di casi di forza maggiore o, comunque, l'assenza di colpa o responsabilità dell'Appaltatore stesso.

La segnalazione dell'applicazione della penale sarà riportata sul relativo Certificato di conformità del servizio, richiamando il provvedimento sanzionatorio applicato.

Qualora non sia possibile il recupero di eventuali spese per il risarcimento di danni o penali, l'Università procederà all'escussione del deposito cauzionale di cui all'**Art. 9** del presente Contratto.

Qualora il ritardo superi i **trenta giorni** dalla scadenza contrattuale corrispondente, l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto *ipso iure* ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e dell'**Art. 15** del presente Contratto, e di intervenire direttamente o tramite altro operatore economico per l'espletamento dell'appalto, ai sensi dell'**Art. 17** del presente Contratto. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e delle penali.

Rimane fermo il diritto da parte dell'Università di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi genere derivati dalle inadempienze dell'Appaltatore.

#### **Art. 15 – Risoluzione e clausole risolutive espresse**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno

diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previsti dall'art. 21 del Capitolato nonché dall'**Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa**, dall'**Art. 7 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa**, dall'**Art. 8 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa**, dall'**Art. 12 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa**, dall'**Art. 13- Trattamento dei dati personali e riservatezza- Clausola risolutiva espressa**, dall'**Art. 14 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa** del presente Contratto, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1453 del Codice civile, inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché l'Università notificchi per iscritto all'Appaltatore, anche a mezzo PEC, la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale.

L'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente **Art. 9** del presente Contratto. Rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate ai sensi dell'**Art. 14** del presente Contratto e il risarcimento per maggiori danni subiti, e a esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

#### **Art. 16 – Recesso**

La stipula del presente Contratto avviene sotto la condizione che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., si accerti e permanga per l'intera durata del Contratto la non sussistenza a carico dell'Appaltatore di cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 della medesima norma. Ove venga

meno tale condizione l'Università procederà ai sensi dell'art. 94, comma 2 del citato D.Lgs. 159/2011 e provvederà ad incamerare la cauzione definitiva di cui all'Art. 9 del presente Contratto. Per tutte le altre cause di recesso si richiama l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e si rinvia integralmente all'art. 19 del Capitolato.

#### **Art. 17 – Affidamento a terzi**

In caso di risoluzione nei casi previsti dalla legge e dall'Art. 15 del presente Contratto o di recesso ai sensi dell'Art. 16 del presente Contratto, l'Università ha il diritto di far eseguire i servizi, totalmente o parzialmente, in danno all'Appaltatore inadempiente, da altra impresa di propria fiducia, scelta con procedura d'urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. L'affidamento a terzi sarà notificato all'Appaltatore inadempiente per iscritto, anche a mezzo di PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali nelle quali lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione o il recesso. Saranno inoltre poste a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese che l'Università dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

### **CAPO VI – NORME FINALI**

#### **Art. 18 – Comunicazioni tra le parti**

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso l'indirizzo della sede legale indicato nelle premesse o all'indirizzo di PEC indicato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Università eventuali variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, l'Università considererà



come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

#### **Art. 19 – Risoluzione delle controversie**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente Contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Art. 20 – Norme sopravvenute**

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

#### **Art. 21 – Spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti l'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Roma,

**Per l'Università degli Studi Roma Tre**

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Pasquale BASILICATA*

**Per l'Appaltatore** \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

*Sig.* \_\_\_\_\_

**Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile** – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile le clausole contenute nei seguenti articoli del presente Contratto: Art. 3 – Termini per l'esecuzione del servizio, Art. 4 – Corrispettivo del servizio, Art. 5 – Termini e modalità di pagamento, Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa, Art. 7 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa, Art. 8 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa, Art. 12 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa, Art. 13 – Trattamento dei dati personali e riservatezza- Clausola risolutiva espressa, Art. 14 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa, Art. 15 – Risoluzione e clausole risolutive espresse, Art. 16 – Recesso, Art. 17 – Affidamento a terzi, Art. 19 – Risoluzione delle controversie, Art. 20 – Norme sopravvenute, Art. 21 – Spese.

**Per l'Università degli Studi Roma Tre**

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Pasquale BASILICATA*

**Per l'Appaltatore** \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

*Sig.* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_